

# **PIANO REGOLATORE GENERALE**

**RIELABORAZIONE PARZIALE**

**VOTO N° 175 DEL 02/05/90**

**CONSIGLIO REGIONALE URBANISTICA**

<b>OGGETTO:</b>		
<b>REGOLAMENTO EDILIZIO</b>		
<b>ALLEGATO</b>	<b>TAVOLA</b>	<b>SCALA</b>

<b>PIANO ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 15/09/1990</b>
<b>APPROVATO CON D.A.</b>

**IL PROGETTISTA:**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**FAUSTO DI  
STEFANO**

# DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

## CAP. I

### FORMAZIONE DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

#### ART. 1 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE COMUNALE

Le opere soggette a concessione comunale sono quelle per le quali l'Amministrazione Comunale ha competenza in materia di concessione di edificare, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 462 del 1997 e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 112 del 2008.

#### ART. 2 - DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione di edificare deve essere presentata al Comune, in forma scritta, da parte del richiedente, che deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile su cui si intende realizzare l'opera.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica, da un progetto di massima e da una relazione di stima dei costi.

La concessione di edificare è rilasciata dal Comune, previa approvazione del Consiglio Comunale, in base alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

La concessione di edificare è rilasciata a titolo gratuito, salvo il pagamento delle tasse di registro e dell'imposta di bollo.

La concessione di edificare è rilasciata per un periodo di tempo determinato, che non può essere superiore a quello necessario per la realizzazione dell'opera.

La concessione di edificare è rilasciata a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare di possedere le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'opera.

A condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare di possedere le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'opera.

La concessione di edificare è rilasciata a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare di possedere le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'opera.

La concessione di edificare è rilasciata a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare di possedere le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'opera.

La concessione di edificare è rilasciata a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare di possedere le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'opera.

▲ ▲ — ZZ ▲ — — — — — c n, ▲ no — — — — — con n n, ▲ ▲ ZZ ▲ —  
— — — — — n, ▲ — — — — — nz — — — — — con n

G ▲ n, — — — — — no in c ▲ — — — — — con — — — — — in c zion, ▲ —  
c — — — — — z ▲ n, — — — — — o — — — — — con o — — — — — o — — — — —  
n ▲ — — — — — n on — — — — — o zion, n — — — — — zion ▲ zion ▲ — — — — —  
o — — — — — zz ▲ — — — — — n — — — — — on zion in — — — — — cc

▲ — — — — — o — — — — — n, — — — — — o n, — — — — — no ▲ co — — — — — con in c zion  
▲ — — — — — n, — — — — — o — — — — — o — — — — — c n, ▲ no n zion — — — — — c ▲ in  
co — — — — — on nz ▲ — — — — — o n ▲ — — — — — zion ▲ — — — — — n — — — — — n — — — — — n nz ▲ —  
— — — — — no — — — — — n — — — — — n o n o o — — — — — n — — — — — n on on — — — — —  
— — — — — con ▲ in c zion ▲ — — — — — n o — — — — — no — — — — — o o — — — — —  
— — — — — zion n — — — — — o — — — — — t — — — — — c — — — — — n, o n — — — — — o o — — — — — o — — — — —  
▲ co — — — — — n, c co, n, ▲ — — — — — o n c ▲ non in o — — — — —  
— — — — — n, — — — — — no — — — — — o, o n ▲ — — — — — n on n no in c, co — — — — —  
in, — — — — — n, — — — — — n, — — — — — o — — — — — t — — — — — ▲ zz — — — — — in o n, — — — — — n, — — — — —  
o, — — — — — n, — — — — — o non c ▲ c — — — — — in zion — — — — — o c

▲ — — — — — zion — — — — — n, — — — — — n o — — — — — n o ▲ c — — — — — n — — — — — c  
— — — — — o in con o — — — — — ▲ — — — — — n — — — — — ▲ — — — — — cc — — — — — o — — — — — c

▲ ▲ no n o o — — — — — ▲ — — — — — n, — — — — — o — — — — — c — — — — — n, ▲ —  
con — — — — — zion ▲ co — — — — — zion o ▲ — — — — — n, — — — — — o — — — — — o no — — — — — c — — — — —  
— — — — — co — — — — — co — — — — — co — — — — — in c ▲ — — — — — o — — — — — non c — — — — — o o — — — — — n  
▲ — — — — — c — — — — — o — — — — — n — — — — — n c — — — — — ▲ — — — — — n zio ▲ o — — — — — o — — — — —

▲ — — — — — o — — — — — n o — — — — — co — — — — — o — — — — — n — — — — — zion con ▲ c zion ▲ —  
— — — — — o — — — — — n, — — — — — t — — — — — ▲ co o — — — — — zion — — — — — n ▲ — — — — — n — — — — —  
— — — — — c — — — — — zion ▲ — — — — — c n, ▲ — — — — — c o c — — — — — nno  
in — — — — — c

— — — — — o — — — — — zion ▲ n o — — — — — o — — — — — c — — — — — nno  
in c con co — — — — — o — — — — — c — — — — — in ▲ n ▲ o — — — — — n, ▲ —  
o n zion ▲ c — — — — — n o co — — — — — zion o — — — — — n,

— — — — — o — — — — — zion — — — — — zz — — — — — on n, — — — — — n, — — — — — co — — — — — o  
— — — — — c — — — — — o — — — — — nno ▲ — — — — — n, — — — — — n o — — — — — n — — — — — n o  
o — — — — — in n o — — — — — n z

— — — — — c o c — — — — — co ▲ conc — — — — — on — — — — — o — — — — — n — — — — — o n ▲ o — — — — —  
— — — — — o n, ▲ — — — — — oc — — — — — n zion o — — — — — nc — — — — — ono — — — — — n — — — — — c — — — — —  
— — — — — o n ▲ o — — — — — o — — — — — co — — — — — ▲ o — — — — — o

L — — — — — no — — — — — o no nc — — — — — o n — — — — — o zz zion  
— — — — — n, — — — — — o — — — — — o

**ART. 3 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE**



**ART. 5 - COMMISSIONE EDILIZIA**

La commissione edilizia è composta da tre membri, uno dei quali è il presidente.

**A) Membri**

Il presidente della commissione edilizia è il sindaco. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane.

**B) Membri non in carica**

La commissione edilizia è composta da tre membri non in carica, uno dei quali è il presidente. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane. La commissione edilizia è presieduta dal sindaco. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane. La commissione edilizia è presieduta dal sindaco. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane.

La commissione edilizia è composta da tre membri non in carica, uno dei quali è il presidente.

La commissione edilizia è presieduta dal sindaco. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane.

La commissione edilizia è composta da tre membri non in carica, uno dei quali è il presidente.

La commissione edilizia è presieduta dal sindaco. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane.

La commissione edilizia è composta da tre membri non in carica, uno dei quali è il presidente.

La commissione edilizia è presieduta dal sindaco. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane.

**ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

La commissione edilizia si riunisce in seduta pubblica, presieduta dal sindaco.

La commissione edilizia è presieduta dal sindaco. Il vicepresidente è il consigliere comunale più anziano. Il segretario è il consigliere comunale più giovane.

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

**ART. 7 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA**

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

**ART. 8 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE**

L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013, concernente l'accesso ai servizi finanziari, è applicabile anche ai servizi di credito al consumo.

**ART. 9 - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

L'assegnazione delle concessioni è di esclusiva competenza del Comune.

Per l'assegnazione delle concessioni, il Comune può ricorrere a procedure concorsive, a procedure di affidamento in concorrenza o a procedure di affidamento in subappalto.

L'assegnazione in commessa delle concessioni costituisce un modo di esecuzione dell'attività amministrativa del Comune, non un modo di gestione delle attività amministrative.

Le assegnazioni in commessa sono di natura amministrativa e non contraria. Le assegnazioni in commessa non comportano alcun trasferimento di proprietà o di gestione delle attività amministrative.

Le concessioni in commessa non comportano alcun trasferimento di proprietà o di gestione delle attività amministrative. Le concessioni in commessa sono di natura amministrativa e non contraria.

Le concessioni in commessa sono di natura amministrativa e non contraria.

L'assegnazione delle concessioni è di esclusiva competenza del Comune. Le concessioni in commessa sono di natura amministrativa e non contraria. Le concessioni in commessa non comportano alcun trasferimento di proprietà o di gestione delle attività amministrative.

Le concessioni in commessa sono di natura amministrativa e non contraria. Le concessioni in commessa non comportano alcun trasferimento di proprietà o di gestione delle attività amministrative.

Le concessioni non sono di natura amministrativa e non contraria.

Le concessioni in commessa sono di natura amministrativa e non contraria. Le concessioni in commessa non comportano alcun trasferimento di proprietà o di gestione delle attività amministrative.

**ART. 10 - DURATA E DECADENZA - RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE**

Le concessioni sono di durata determinata e non rinnovabile.

Le concessioni sono di durata determinata e non rinnovabile. Le concessioni sono di durata determinata e non rinnovabile.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

L'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

Il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

Il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 10 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

## **ART. 11 - DEROGHE**

Il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 11 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

## **ART. 12 - RESPONSABILITÀ**

Il comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 10 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università, ha modificato l'articolo 12 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, concernente la riforma del sistema di finanziamento delle università.

## CAPO II

### ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

#### ART. 13 - INIZIO DEI LAVORI

Il concessionario, entro il termine stabilito nel presente contratto, dovrà iniziare l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del presente contratto, in conformità delle prescrizioni tecniche e progettuali approvate dal Committente, e dovrà tenere costantemente aggiornati i lavori in corso, in modo da consentire al Committente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di intervenire, se necessario, per l'adozione di provvedimenti correttivi.

L'inizio dei lavori dovrà essere preceduto dalla presentazione al Committente di una relazione di cantiere, in cui dovrà essere indicato lo stato di avanzamento dei lavori e le modalità di esecuzione.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Committente, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori, e dovrà essere confermata, entro 15 (quindici) giorni, dalla presentazione di una relazione di cantiere.

#### ART. 14 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Le costruzioni dovranno essere eseguite in conformità delle prescrizioni tecniche e progettuali approvate dal Committente, e dovranno essere sottoposte al controllo e alla vigilanza del Committente, in modo da garantire la qualità e la sicurezza delle opere.

Allo stato di avanzamento dei lavori, il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornati i lavori in corso, in modo da consentire al Committente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di intervenire, se necessario, per l'adozione di provvedimenti correttivi.

Il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornati i lavori in corso, in modo da consentire al Committente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di intervenire, se necessario, per l'adozione di provvedimenti correttivi.

Il concessionario dovrà tenere costantemente aggiornati i lavori in corso, in modo da consentire al Committente di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e di intervenire, se necessario, per l'adozione di provvedimenti correttivi.

... hanno diritto ...

... conc ... con ...

**ART. 15 - INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - SANZIONI E AMMENDE**

... in ...

... con ...

... con ...

... non ...

... non ...

... non ...

... non ...

... non ...

**ART. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - LICENZA DI UTILIZZAZIONE**

... conc ... on ... n ... o n ...  
n no ... zion ... o ... co ... nc nz ... zion  
... o ... zion ... o ...  
...

... in co ... o no ... o ... c n co o n ...  
n ... o n ... c ... o n n co n c zion  
c ... o ... o c ... o ... n ...

on ... o ... nz ... no ... n c ... z ... co ... n ...  
... con n ... n ... o ... n o n ... o ...  
nonc ... on nz ... o ... o ... o ...  
... c ... nc nz ... zion ... c ... n ... ion ... n non  
n n ... n c o co ... no ... o o ... n ... zion ... o ...  
con n o ...

L ... nc nz ... zion non ... o ... o no ...  
... n o ... c ... o ... con ... n o ... non ... on n ...

P ... o ... in con ... o c ... n z o ... o no ... co ... o  
... c ... o ... o ... zion ... o ...  
... n o ... o zion ... c ... n ...  
... n ...

**ART. 17 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE EDILIZIE E  
CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE  
DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

L no ... n ... o ... n o non ... c no ...  
nc nz ... n ... on

# TITOLO II

## NORME RELATIVE ALL'ESTETICA ED ALL'IGIENE DELLE COSTRUZIONI

### CAPO I

#### ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

##### ART. 18 - ESTETICA DEGLI EDIFICI - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/12/1976.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/12/1976.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/12/1976.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/12/1976.

##### ART. 19 - AGGETTI E SPORGENZE

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/12/1976.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/12/1976.

Le costruzioni di nuova edificazione dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19 del regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/12/1976.

Altri o... no... no... comunque

non... con... con... con...

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO - RECINZIONI E MARCIAPIEDI - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI

con... non... non...

non... con... con...

L... con... con...

... non... non...

A... con... con...

L... con... con...

... con... con...

... con... con...

no in ... no in ...  
n nn ... in co ... n nc n nn  
c n ...

L conc ion ... ozz zion ...  
zon ... con ...  
o co ... no ...

**ART. 21 - SERRAMENTI**

no ...  
ono ...  
c ... non ...  
L ...  
c ...  
o ...

**ART. 22 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI - FOGNOLI**

co ...  
con o ...

o ...  
o ...  
o ...

o ...

Am ...  
c ...

c ...

co ...  
o ...

P ...  
o ...  
o ...  
con ...

o ...  
o ...  
o ...

o ...

L c ...  
m o o ...

**ART. 23 - MOSTRE - VETRINE - BACHECHE - INSEGNE - EMBLEMI - ISCRIZIONI**

L'azione di collocare, in modo permanente o temporaneo, in un luogo pubblico o privato, manifestazioni di carattere pubblicitario, artistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., mediante l'uso di cartelli, segnaletica, insegne, emblemi, iscrizioni, pannelli, vetrine, bacheche, ecc., è regolata dal presente articolo.

Le manifestazioni di cui al presente articolo non possono essere realizzate in modo permanente o temporaneo in luoghi di interesse storico, artistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., o in luoghi di interesse paesaggistico, o in luoghi di interesse ambientale, o in luoghi di interesse urbanistico, o in luoghi di interesse sociale, o in luoghi di interesse economico, o in luoghi di interesse politico, o in luoghi di interesse religioso, o in luoghi di interesse militare, o in luoghi di interesse nazionale, o in luoghi di interesse internazionale, o in luoghi di interesse europeo, o in luoghi di interesse mondiale.

Le manifestazioni di cui al presente articolo non possono essere realizzate in modo permanente o temporaneo in luoghi di interesse storico, artistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., o in luoghi di interesse paesaggistico, o in luoghi di interesse ambientale, o in luoghi di interesse urbanistico, o in luoghi di interesse sociale, o in luoghi di interesse economico, o in luoghi di interesse politico, o in luoghi di interesse religioso, o in luoghi di interesse militare, o in luoghi di interesse nazionale, o in luoghi di interesse internazionale, o in luoghi di interesse europeo, o in luoghi di interesse mondiale.

Le manifestazioni di cui al presente articolo non possono essere realizzate in modo permanente o temporaneo in luoghi di interesse storico, artistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., o in luoghi di interesse paesaggistico, o in luoghi di interesse ambientale, o in luoghi di interesse urbanistico, o in luoghi di interesse sociale, o in luoghi di interesse economico, o in luoghi di interesse politico, o in luoghi di interesse religioso, o in luoghi di interesse militare, o in luoghi di interesse nazionale, o in luoghi di interesse internazionale, o in luoghi di interesse europeo, o in luoghi di interesse mondiale.

Le manifestazioni di cui al presente articolo non possono essere realizzate in modo permanente o temporaneo in luoghi di interesse storico, artistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., o in luoghi di interesse paesaggistico, o in luoghi di interesse ambientale, o in luoghi di interesse urbanistico, o in luoghi di interesse sociale, o in luoghi di interesse economico, o in luoghi di interesse politico, o in luoghi di interesse religioso, o in luoghi di interesse militare, o in luoghi di interesse nazionale, o in luoghi di interesse internazionale, o in luoghi di interesse europeo, o in luoghi di interesse mondiale.

Le manifestazioni di cui al presente articolo non possono essere realizzate in modo permanente o temporaneo in luoghi di interesse storico, artistico, culturale, scientifico, sportivo, ecc., o in luoghi di interesse paesaggistico, o in luoghi di interesse ambientale, o in luoghi di interesse urbanistico, o in luoghi di interesse sociale, o in luoghi di interesse economico, o in luoghi di interesse politico, o in luoghi di interesse religioso, o in luoghi di interesse militare, o in luoghi di interesse nazionale, o in luoghi di interesse internazionale, o in luoghi di interesse europeo, o in luoghi di interesse mondiale.

non o... ano... in co... in ... ozion... co... io...

**ART. 24 - RESTAURI E VARIANTI DEI FABBRICATI ESISTENTI**

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo.

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo.

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo.

Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo. Le opere di restauro e di manutenzione straordinaria dei fabbricati esistenti sono regolate dal presente articolo.

o n o co c o co a a co\_ z on c o n c  
n n c a a a a a a o a a a o a  
c o o n n a o c o c a o c o n o c o n  
o o o o o c o n o c o n z a n o z z z on  
a n co a c o n z a con n o a o n n n z Mon n  
a c o o m z on o o z on o m o a n o z z  
a n co c c m o n z on n c o o o  
no con n n n c o c n a n o o c o o n a o o o con  
n c c o a a m c o

## CAPO II

### NORME GENERALI RELATIVE ALLE DIMENSIONI DEGLI EDIFICI

#### ART. 25 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

n o a o o o n a a z z  
m no z on P

L n a o co a c a c o a a z z n z i o a  
m o a z on o n o co o o o L n o  
m c o a n a con o o c o o a z z o a n o  
a c o c

L a z z n c o m m a n o c o  
n z c a m n n n n o z on  
n m c o m n c o n n a c o n n o a o o  
n o a z z o c o o n n c n z a n o o z z o  
c o c o o m n n o o o a n n z  
o a z z z m o z on c a a o

o a c n c c n c o c a c o c n o c n n non  
n o n o c o n n m a z z m o a c o o n n n  
c o n c n o n z z con a c o n o n o n o a  
o n on a o o c a o m z z a z z

nc m o z i o m c o r n o z z a z z m c o  
a n o z on c o n con n o a o m a z z c o n a  
o a z z

a c o c o n n n z o n o c c m a z z  
m c o n n n con a a z z o o

a c o c o c o con o n o o m m m o  
o a c o n on a o a z z  
con n m m

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per le deliberazioni di cui all'art. 23 del presente regolamento, con la maggioranza assoluta dei componenti, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti per le deliberazioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

## **ART. 26 - INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (i. f. f.)**

L'indice di fabbricabilità fondiaria (i. f. f.) è il rapporto tra l'area edificabile e l'area totale del terreno.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per le deliberazioni di cui all'art. 23 del presente regolamento, con la maggioranza assoluta dei componenti, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti per le deliberazioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per le deliberazioni di cui all'art. 23 del presente regolamento, con la maggioranza assoluta dei componenti, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti per le deliberazioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per le deliberazioni di cui all'art. 23 del presente regolamento, con la maggioranza assoluta dei componenti, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti per le deliberazioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.









ono ...

ono ...

b) o ...

... no c ...

... no ...

**ART. 33 - SCALE**

... no n c ...

L ... c ... non ...

**ART. 34 - EVACUAZIONE DELLE ACQUE LURIDE**

ono ...

Lo ...

zz ...

L ...

L ...

**ART. 35 - RIATTAMENTO EDIFICI ESISTENTI.**

no ...

Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare l'isolamento termico delle parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento alle pareti, ai tetti e ai pavimenti, al fine di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

### **ART. 36 - ISOLAMENTO TERMICO**

Le parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento alle pareti, ai tetti e ai pavimenti, dovranno essere isolate termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

### **ART. 37 - COPERTURE E MURI ESTERNI**

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le coperture e i muri esterni dovranno essere isolati termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

### **ART.38 - FOCOLAI - FORNI - CAMINI - CONDOTTI DI CALORE - CANNE FUMARIE - CONDOTTE PER L'EVACUAZIONE DELLE SPAZZATURE.**

Le parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento ai focolai, ai forni, ai camini, ai condotti di calore, alle canne fumarie e alle condotte per l'evacuazione delle spazzature, dovranno essere isolate termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

Le parti esterne delle costruzioni, con particolare riferimento ai focolai, ai forni, ai camini, ai condotti di calore, alle canne fumarie e alle condotte per l'evacuazione delle spazzature, dovranno essere isolate termicamente in modo da limitare i consumi energetici e migliorare il comfort abitativo.

L'articolo 11 del presente regolamento è abrogato con effetto retroattivo.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

**Art. 38 -** Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

## **CAPO IV**

### **EDIFICI RURALI**

#### **ART. 39 - NORME COMUNI CON GLI ALTRI EDIFICI**

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

#### **ART. 40 - ACQUA POTABILE**

Il presente regolamento è approvato in data 10/05/2011 dal Consiglio comunale.

nc r ▲ o r ▲ m ▲ cco o c o o mco o o n r  
n ▲ m ▲ con n r ▲ mzz z on r c r ozz o o n

ozz ▲ o n onono z on co ▲ r n  
c ▲ c ▲ zzo o on ▲ ▲ n n n con n on co c n z o  
o ▲ n r ▲ ▲ n ▲ z on r c n n ▲ o o  
o co n r

ono ▲ o n r c o m o o r c ▲  
occ

L c n onono no ▲ o r ozz o con ▲ o  
con o r m n z on n ▲ o ▲ n r ▲

con o r m n z on ▲ c n onono n r o o no  
r o ▲ c ▲ c r o n

**ART. 41 - STALLE**

L ▲ onono cc ▲ r z on r n m o o on o  
co r ▲ no ▲ n r n z m n o r o ▲  
▲ n r ▲ n r

ono c ▲ ▲ no o n c o o o r  
▲ ▲ n o

ono o r ▲ n z on ▲ ▲  
n o ▲ n r o r n c ▲ com L n r o  
ono co r o ▲ con ▲ ▲

L ▲ onono ▲ con ▲ no  
n o

**ART. 42 - CONCIMAIE**

▲ onono co r conc r co r ozz  
c o r o o r c o r n z r z on r  
▲ no

ono co r con on o r con ozz  
n r n o r c z on r c ▲ ▲ L n r

**CAPO V**

**NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE**

**ART. 43 - MANUTENZIONE DELLE AREE**

Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

**ART. 44 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE**

Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le aree scoperte, in cui siano presenti costruzioni, sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

**TITOLO III**

**STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI**

**CAPO I**

**NORME DI BUONA COSTRUZIONE**

**ART. 45 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI**

Le nuove costruzioni sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le nuove costruzioni sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

**ART. 46 - STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI.**

Le costruzioni esistenti sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità. Le costruzioni esistenti sono sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria, a cura del proprietario, in modo da mantenerle in condizioni di sicurezza e di salubrità.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

## CAPO II

### USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

#### ART. 47 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOSUOLO PUBBLICO.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.

L'occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico è regolata dalle norme di cui al presente articolo.







